

**LIBERE PROFESSIONI****Regolamento delle funzioni disciplinari dell'ordine dei giornalisti**

(Testo adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 148 in data 7 luglio 2021)

Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti

- Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- Vista la delibera n. 163/2012 di adozione del "Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti";
- Vista la delibera n. 179/2017 di adozione di modifiche al "Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti";
- Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. m\_dg.GAB.19/09/2019.0036178.U sulla proposta di modifiche approvate con delibera n. 119/2019;
- Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. m\_dg.GAB.10/06/2021.0020274.U sulla proposta di modifica approvata con delibera n. 294/2020;

Delibera

di adottare il seguente regolamento:

**CAPO I – DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI****1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale**

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

**2. Incompatibilità**

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

**3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale**

Se per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

**4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale**

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;
- b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
- c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
- d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
- e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
- f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

**5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale**

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

**CAPO II – DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE****6. Consiglio di disciplina nazionale**

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Esso si compone di sette membri. Quattro debbono essere consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento e sono eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Tre componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lett. a), b), c), d), e) del presente Regolamento, sono individuati tra soggetti esterni al Consiglio nazionale e sono eletti a maggioranza dallo stesso. Dal momento dell'elezione i consiglieri nazionali possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

**7. Funzioni del presidente**

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna

le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

#### 8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.

### BANDI E GARE

#### **Integrazione e modifica dei bandi attinenti alle procedure di valutazione comparativa per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto di vendite giudiziarie dell'ambito dei circondari dei Tribunali di Aosta e Alessandria**

Premesso che i bandi attinenti alle procedure di valutazione comparativa per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento

delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell'ambito delle circoscrizioni dei Tribunali di Aosta e Alessandria sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero n. 6 del 31 marzo 2021, sul sito ministeriale e sul sito della Corte di appello di Torino, ma non anche, per mero errore materiale, sui bollettini ufficiali degli I.V.G di Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Torino, Verbania e Vercelli, gestiti dalla I.F.I.R. Piemonte – Istituto Vendite giudiziarie s.r.l., come invece espressamente prescritto nel bando, onde non ledere il diritto di partecipazione degli interessati si assegna nuovo termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 2021 per la presentazione delle domande.

Sono fatte salve le domande già presentate nei termini originariamente fissati.

Si rende noto che l'apertura delle buste delle nuove domande di partecipazione, presentate a seguito del presente avviso, avverrà in data 14 dicembre 2021, alle ore 12.00, presso la sede della Corte di appello di Torino. Saranno ammessi a presenziare i soggetti che hanno presentato tempestive domande di partecipazione alla procedura o loro delegati. Di tale fase verrà redatto processo verbale.

Roma, 2 settembre 2021

*P. Il Direttore Generale*  
GIOVANNI MIMMO